



**COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO
METAURO**

AVVISO

Si rende noto che questa Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunitaria n. 64 del 18/04/2011 ha adottato in via preliminare ai sensi dell'art. 24 della L. R. Marche n. 6 del 12.06.2007 e s.m.i., le misure di conservazione dei siti Natura 2000 (aree SIC e ZPS) di competenza della Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro– Ambito 2A e che rientrano negli accordi agro-ambientali d'area per la tutela della biodiversità”.

Dette misure sono state pubblicate nel BUR Marche n. 43 del 19/05/2011.

La suddetta deliberazione ed i relativi allegati trovasi depositati per 30 giorni consecutivi a far data dal 01/06/2011 presso la sede di questo Ente interessati.

La stessa deliberazione n. 64/2011 è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente il 24/04/2011.

Chiunque abbia interesse può prenderne visione e presentare osservazioni scritte entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito e quindi entro il 01/08/2011.

Servizio Agricoltura Ambiente

F.to Dott. Agr. Nadia Sabatini



**COMUNITA' MONTANA
DELL'ALTO E MEDIO METAURO
AMBITO "2A"**

ORIGINALE

COD.41406

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA

NUM. 64 DEL 18-04-11

**Oggetto: ADOZIONE IN VIA PRELIMINARE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE
RELATIVE AI SITI NATURA 2000 DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA.**

L'anno duemilaundici addì diciotto del mese di aprile alle ore 18:30, in Urbania, nella sala delle adunanze della Comunità Montana, si è riunita la Giunta Comunitaria, convocata su invito del PRESIDENTE; risultano presenti alla trattazione dell'argomento all'oggetto:

SERAFINI ALCEO	PRESIDENTE	P
MARCHETTI ALFIERO	VICE PRESIDENTE	P
ALVONI MONICA	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. 2 e assenti 1

-Assiste alla seduta e verbalizza il VICE SEGRETARIO della Comunità Montana MONICA BENEDETTI.

-Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNITARIA

-Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;

-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;

-Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta corrispondente n.68 del 18-04-2011, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 18-04-11

Il Responsabile del servizio

F.to **SABATINI NADIA**

-Con voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;

-inoltre, con separata votazione unanime, espressa palesemente, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/00;

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

PRESIDENTE
ALCEO SERAFINI

VICE SEGRETARIO
MONICA BENEDETTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della Comunità Montana, per 15 giorni consecutivi dal 21-04-11 al 02-05-11 al n°518, ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

Lì 21-04-11

VICE SEGRETARIO
MONICA BENEDETTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

IL DIRETTORE AREA 3^A AMBIENTE - AGRICOLTURA

OGGETTO: ADOZIONE IN VIA PRELIMINARE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE AI SITI NATURA 2000 DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA E DELLE AREE RELATIVE AGLI ACCORDI AGRO AMBIENTALI D'AREA

- **Vista** la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio della Comunità Europea del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- **Vista** la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio della Comunità Europea del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- **Preso atto** che la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della Rete Ecologica Europea denominata Rete Natura 2000, mediante l'individuazione di Siti di Importanza Comunitaria, designati successivamente Zone Speciali di Conservazione, in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della Direttiva stessa;
- **Constatato** che la Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) prevede all'art. 3 l'individuazione e l'istituzione di Zone di Protezione Speciale in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie degli uccelli selvatici;
- **Visto** l'art. 3 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) in cui viene stabilito che la Rete Natura 2000 comprende anche le Zone di Protezione Speciale classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (Uccelli);
- **Visto** l'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare, nelle Zone Speciali di Conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;
- **Visto** l'art. 7 della sopraindicata Direttiva in cui si stabilisce che gli obblighi di cui all'art. 6 della Direttiva stessa sono da applicare anche alle Zone di Protezione Speciale previste dalla Direttiva 79/409/CEE (Uccelli);
- **Visto** il D.P.R. 357/1997, modificato dal D.P.R. 120/2003, che recepisce le suddetta Direttiva Habitat e, come stabilito all'art. 4 ed all'art. 7, assegna alle Regioni l'obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessari, appropriati piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie presenti nei Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva "Habitat" e nelle Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva "Uccelli";

- **Preso atto** che le Zone di Protezione Speciale sono già ufficialmente designate e riconosciute secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Ambiente;
- **Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1709 del 30/06/1997 e n. 1701 del 01/08/2000, con le quali sono state approvati gli elenchi dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale relativi al territorio regionale;
- **Visto** il D.M. 17-10-2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1471/2008, modificata e integrata dalla DGR 1036/2009, recante adeguamento delle misure di conservazione;
- **Vista** la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 recante "Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" e, in particolare, l'art. 24 che reca disposizioni sulla gestione dei siti Natura 2000 e definisce la procedura di adozione e approvazione delle misure di conservazione;
- **Visto** il Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 113/AFP del 07/04/2011, con il quale è stato approvato il bando per la presentazione dei progetti di massima per gli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità, in attuazione delle disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n. 490/2011;
- **Considerato** che l'Amministrazione Provinciale, in qualità di Ente Gestore dei Siti Natura 2000 di cui alla L.R. 6/2007, intende aderire al suddetto bando, la cui scadenza è fissata per il giorno 21 aprile 2011;
- **Considerato** che le aree d'intervento su cui attivare le azioni progettuali di tale bando, riguardano i seguenti Siti Natura 2000: SIC AB16 Gola del Furlo (IT5310016), ZPS 04 Calanchi e praterie aride della media valle del Foglia (IT5310025), ZPS 09 Furlo (IT5310029), SIC Alpe della Luna Bocca Trabaria (IT5310010), ZPS Monte Nerone e Monte Montiego (IT5310030), SIC Monte Nerone e Gola di Gorgo Cerbara (IT5310017);
- **Evidenziato** che entro la data di trasmissione alla Regione Marche del progetto di massima per gli accordi agro-ambientali d'area per la tutela della biodiversità, ovvero il giorno 21 aprile 2011, occorre adottare, in via preliminare, le misure di conservazione per i Siti Natura 2000;
- **Visto** lo statuto dell' Ente;
- **Visto** l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

PROPONE

di deliberare quanto segue:

1. di adottare, in via preliminare, le misure di conservazione di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per tutti i siti Natura 2000 di competenza della

Comunità Montana di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) della L.R. 6/2007 e le aree a confine che verranno indicate nei relativi progetti di massima degli accordi agroambientali d'area;

2. di trasmettere alla Regione Marche l'adozione preliminare delle misure di conservazione in questione, ai fini della loro pubblicazione sul BUR Marche;
3. di prendere atto che, per quanto riguarda le porzioni di territorio dei Siti Natura 2000 ricompresi all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo", le misure di conservazione di cui al presente atto sono adottate a integrazione della disciplina di tutela di cui all'art. 6 del DM 06.02.2001, e troveranno applicazione fino all'approvazione del Piano di Gestione della Riserva e del relativo Regolamento attuativo;
4. di svolgere il ruolo di soggetto promotore per l'area SIC Alpe della Luna Bocca Trabaria di competenza esclusiva di questo Ente;
5. di demandare alla Provincia di Pesaro e Urbino il ruolo di capofila e quindi di soggetto promotore dell'accordo d'area per i seguenti siti Natura: SIC AB16 Gola del Furlo (IT5310016), ZPS 04 Calanchi e praterie aride della media valle del Foglia (IT5310025), ZPS 09 Furlo (IT5310029);
6. di demandare al competente ufficio di assolvere agli obblighi stabiliti dall'art. 24, commi 4 e 5 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6 ai fini dell'approvazione delle misure di conservazione di cui al presente atto;
7. di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Il Direttore dell'Area 3

Ambiente – Agricoltura

(Dott.Agr. Nadia Sabatini)

ALLEGATO 1

1) Misure di conservazione degli habitat 6210 nei siti Natura 2000

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;
- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono;
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere il materiale di propagazione idoneo per le trasemine;
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni all'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;

- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione;

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno;
- b) Trebbiatura dei cereali autunno vernini con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- c) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;

d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli habitat 91E0, 91AA, 9210, 92A0, 9340

a) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.